

FAQ – VOLTAPAGINA

BANDO PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. D: *Può accedere al Bando in oggetto un'impresa individuale il cui codice ATECO 47.62.10 – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – risulta come attività secondaria, in quanto come attività primaria esercita quella relativa al Bar e altri esercizi simili?*

R: Come specificato all'articolo 4 del Bando "Requisiti delle imprese beneficiarie", le micro e piccole imprese partecipanti al bando devono svolgere attività classificata con i codici ATECO 2007 indicati al punto 3 "Soggetti Beneficiari". Solo per il codice ATECO 47.62.10 lo stesso deve essere riferito all'attività prevalente o primaria di impresa e non di unità locale.

Quindi un'impresa che abbia come codice secondario il codice ATECO 47.62.10 non può partecipare alla misura.

Art. 4 Requisiti delle imprese beneficiarie

1. D: *L'articolo 4 del Bando richiede che le micro e piccole imprese partecipanti devono svolgere attività classificata con i codici ATECO 2007 indicati al punto 3 "Soggetti beneficiari". L'ATECO ammissibile è quello dell'unità locale o dell'impresa?*

R: Il Bando all'articolo 4 precisa che solo per il codice ATECO 47.62.10 lo stesso deve essere riferito all'attività prevalente o primaria d'impresa e non di unità locale.

Ne deriva che gli altri ATECO ammessi dal Bando possono essere riferiti anche solo all'impresa e non anche all'unità locale.

2. D: *Se un'impresa ha come codice ATECO di attività prevalente - o primario - (P) come cartoleria (47.62.20) ma ha anche un codice ATECO secondario (S) come libreria (47.61.00 e/o 47.79.10) può partecipare al bando?*

R: Il Bando all'articolo 4 prevede che gli ATECO 47.61.00 e 47.79.10 sono ammissibili anche se riferiti all'attività secondaria.

Ne consegue che se un'impresa ha come codice ATECO di attività prevalente - o primario - (P) come cartoleria, ma ha anche un codice ATECO secondario (S) come libreria (47.61.00 e/o 47.79.10) può partecipare al bando.

Art. 6 Tipologie di spese ammissibili

1. D: *Riguardo ai nuovi provvedimenti previsti dal Governo per l'innovazione delle edicole, il Bando prevede meccanismi premianti per ottemperare a queste indicazioni?*

R: All'articolo 6 del Bando è previsto che non sono considerate ammissibili le spese relative a meri adeguamenti ad obblighi di legge; quindi non possono essere ammesse a contributo le spese sostenute per ottemperare alle indicazioni del Governo.

2. D: *L'articolo 6 del Bando richiede che le spese ammissibili devono riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando Voltapagina!" specificando gli estremi del presente Bando.*

Questa indicazione deve essere riportata anche sulle fatture di spesa quietanzate prima della pubblicazione del Bando?

R: Sì, in quanto sulle fatture di spesa quietanzate gli estremi del Bando possono essere riportati anche con un timbro o a mano.

La dicitura deve essere apposta su tutte le fatture sostenute, come previsto all'Art 5, dal 18/09/2015 ed entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo.

Art. 7 Entità del contributo

1. D: *L'art. 7 "Entità del contributo" riporta: l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 70% della spesa complessiva ammissibile nel limite massimo di € 10.000 per impresa. Il limite massimo di € 10.000 è riferito alla spesa o al contributo?*

R: Il limite massimo di € 10.000 è riferito al contributo.

2. D: *Il Bando all'articolo 7 dice che il valore minimo del progetto presentato deve essere pari ad € 2.000. Questo valore minimo di investimento richiesto, in caso di partenariato, è quello che deve sostenere ogni singola impresa?*

R: L'importo minimo di investimento di € 2.000, in caso di partenariato, si riferisce al progetto complessivo e non al valore dell'investimento che deve sostenere ogni singola impresa.

Si rammenta che, come previsto all'art. 11, l'investimento dovrà essere realizzato con spese effettive non inferiori al 60% delle spese ammesse in sede di concessione del contributo. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore al 60% il contributo verrà revocato totalmente.

Per le aggregazioni si intende il 60% sul totale delle spese complessive ammesse al progetto.